



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

| | |
|-------------------------------------|---|
| N. 17 del 30-03-17 | OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2017 |
| Riferim. Prop. N. 17 del 17-03-2017 | |

L'anno **duemiladiciassette** del giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **18:00** e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, nelle persone dei Sigg.ri:

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| MARTORO ELENA MARIA | P | SCEUSI EMANUELE | P |
| CALVARUSO MARIA | P | INGRAO GIUSEPPA | P |
| VACCARO FRANCESCO | P | PALAZZOLO FRANCESCO | P |
| DI FRANCESCA CLAUDIO | P | RE GASPARE | A |
| MARCHESE FRANCESCO | P | MICHELANGELO | |
| SCAVONE ELENA MARIA | P | VACCARO GIUSEPPINA | A |
| FRICANO CALOGERO | P | MARIA | |
| CRISANTI SALVATORE | P | TARAVELLA GIUSEPPE | P |
| | | MARIO | |
| | | DI STEFANO FRANCESCA | A |

Presenti n. 12

Assenti n. 3

Assume la Presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Sig. **SCEUSI EMANUELE**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott. **Quagliana Vincenzo**.

Relaziona brevemente l'Assessore al ramo Pedalino il quale conferma le scelte già operate in passato e quindi le aliquote dell'anno precedente.

Si allontana il consigliere Calvaruso.

Il Presidente fa presente che l'orientamento al voto sfavorevole è giustificato da una politica delle entrate non condivisibile ma anche dall'assenza di una ipotesi di bilancio che si sarebbe dovuto approvare entro la fine del mese.

Si pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Uditi gli interventi di cui sopra;

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Politiche Economiche e Finanziarie n. 17 del 17.03.2017 ad oggetto: "Conferma delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2017";

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art.1, lett.i) della L.R.n.48/91, come sostituito dall'art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori del Conto sulla proposta di deliberazione;

Con n. 7 voti favorevoli (Crisanti, Marchese, Palazzolo, Di Francesca, Fricano, Vaccaro, Taravella);

Con n. 1 astenuto (Ingrao);

Con n. 3 contrari (Sceusi, Martoro e Scavone).

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Politiche Economiche e Finanziarie n. 17 del 17.03.2017 ad oggetto: "Conferma delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2017", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. lgs. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

Ufficio: POLITICHE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.17 DEL 17-03-2017**

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2017

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 17-03-2017

Il Responsabile del servizio
Guzzio Antonino

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 17-03-2017

Il Responsabile del servizio
Guzzio Antonino

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) art. 1 comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

c) art. 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».

e) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 (“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 29.04.2016 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo IMU:

a. Aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. Aliquota del 10,6 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale);

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI.

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.14 del 29.4.2016 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

RICHIAMATA

la nota prot. 32103 del 14/08/2015 del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale –Ufficio XIII avente per oggetto "Imposta unica comunale (IUC), dove si rileva che le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 siano assoggettate all'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU del 6 per mille e all'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 2,5 per mille , fissata quest'ultima , indistintamente per tutte le fattispecie, con superamento dei limiti consentiti dalle norme 8,5 per mille anziché 6,8 per mille consentito dalle norme e meglio specificati dalla circolare 2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito, in merito, che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in questione , vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote IMU e TASI – che non può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione principale e quello relativo all'aliquota massima della TASI che non può eccedere il 2,5 per mille , con richiesta al Comune di provvedere agli atti di rettifica conseguenti.

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016 con la specifica che per le abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1 – A/8 - A/9):

l'aliquota è pari al 4 ‰* e non 6‰ al fine del rispetto delle normative vigenti meglio specificate e chiarite dalla circolare 2/DF del 29 luglio 2014 ;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2014;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Propone

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- aliquota ZERO per cento per ciascuna fattispecie.
- aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota del 10,6 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale);

4. Di applicare le disposizioni contenute nell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo il quale che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI;

5. Di dare atto che ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6. Di dare atto che ai sensi dell' art. 1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015 n.208 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

7. Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
8. Di dare atto che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati “i due limiti“ delle aliquote massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze;
9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
10. Di dichiarare, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 17-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Guzzio Antonino

Parere del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 17-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Guzzio Antonino



COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to MARTORO ELENA
MARIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to SCEUSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni;

[] - E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **03-04-17** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, li **19-04-2017**

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **03-04-2017** al **18-04-2017** con repertorio n. **555** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-03-17

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, **31-03-17**

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, li _____

Il Segretario comunale
QUAGLIANA VINCENZO